REGIONE SICILIANA - COMUNE DI PACE DEL MELA - (Prov. ME)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 129 DEL REG. DEL 18/08/2017	**OGGETTO:** Approvazione schema programma triennale del fabbisogno del personale - anni 2017/2019 e piano assunzionale 2017 - aggiornato ai contenuti della L.R. 27/2016 e del D.L.gs 75/2017 da sottoporre a preventiva concertazione sindacale.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Agosto alle ore 13,10 e s. nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1- **SCIOTTO**	Giuseppe	**Sindaco**	X	
2- **TORRE**	Giuseppe	**Assessore**	X	
3- **PANDOLFO**	Santina	"	X	
4- **AMENDOLIA**	Adriana	"	X	

Fra gli assenti sono giustificati: _____

_____

Partecipa la Dott.ssa Donatella Costanzo Bana n.q. di Segretario Comunale supplente a scavalco, giusta richiesta all'Agenzia Regionale dei Segretari, prot. 14606 del 17/08/2017 ;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

- Vista la proposta a firma del Sindaco;

- Esaminata la stessa e riscontrata la regolarità;

- Vista la normativa in materia;

- Vista la L.R. N° 30/2000;

- Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile;

- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

- Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge;

D E L I B E R A

- Di approvare la suindicata proposta che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che qui di seguito si intende letteralmente trascritta.
- Quindi, stante l'urgenza dei successivi adempimenti, con successiva e separata votazione, resa all'unanimità;

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 16 della L.R. N° 44/91 e dell'art. 134 del D.L.vo n. 267/2000.

COMUNE DI PACE DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

N. 37 DEL 11-08-2017

OGGETTO: ***Approvazione schema programma triennale del fabbisogno del personale - anni 2017/2019 e piano assunzionale 2017 – aggiornato ai contenuti della L.R. 27/2016 e del D.Lgs 75/2017 da sottoporre a preventiva concertazione sindacale***

Premesso che:

- **l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449**, c.d. legge finanziaria 1998, stabilisce che *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482."*;
- **l'articolo 91 del Testo Unico EE.LL.** stabilisce che *"Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale."*;

- l'**articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n. 165**, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce che "Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2." e prevede, inoltre, che *"Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente"*
- l'**articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n. 165**, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 in forza del quale: *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*";
- l'**articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n. 165**, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 in forza del quale "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";

- l'**articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "*Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*";

- **Visto l'art. 35, comma 3/bis, del D.Lgs 165/2001** nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'art. dall'art. 1, comma 401, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successivamente modificato *dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75* secondo cui: - "*Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonche', del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:*

  a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

  b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lett.a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando

RICHIAMATI:

- **l'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296** (legge finanziaria per il 2007) per la parte ancora in vigore che prevede l'assicurazione da parte degli Enti locali della riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative, l'accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico ed il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

- **l'articolo 1 commi 557-bis, 557-ter e 557-quater della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296**, nel testo modificato ed inserito dall'*art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114, in forza dei quale, in particolare:

  - "*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*" (triennio 2011-2013)

precisando espressamente che "In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" che consiste, essenzialmente, nel divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e nel correlativo divieto a carico degli Enti di stipulare altro tipo di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione e dando atto, contestualmente, che le medesime sanzioni si applicano

anche per il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (oggi pareggio di bilancio) nell'esercizio precedente;

- il **Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78**, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la **Legge 12 marzo 1999, n. 68;**

VISTO

l'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n° 90, convertito con modifiche dalla legge n. 114 del 11/08/2014 che fissa i limiti dei budget percentuali concretamente utilizzabili a fini assunzionali da parte degli Enti locali, distinti per aliquote annuali, prevedendo, in particolare, che:

- *le disposizioni ed i correlativi tetti finanziari previsti dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 restano fermi ed ineludibili;*
- *che fermi restando, quindi, i predetti limiti, per gli le annualità 2014 e 2015 le Regioni e gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente"*
- *che, invece, per gli anni 2016, 2017 e 2018 tale percentuale vada considerata in maniera variabile dal 25% al 100% a seconda del ricorrere di particolari condizioni di "virtuosità" economico-organizzativa e finanziaria*
- *che* a decorrere dall'anno 2018 la facoltà ad assumere e' fissata nella misura del 100%;

e precisando espressamente, che

1) - "**A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile**."

2) - *che inoltre, in virtù dell'**articolo 4, comma 3°, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78**,* convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125, *all'*articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti "**e' altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al triennio precedente**".

- *Che contestualmente viene ulteriormente ribadito che "Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 (Consorzi, Aziende Speciali, Unioni di Comuni ed altre forme associative) al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo"* e ciò, al fine di garantire anche per i predetti soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

- Che per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (come modificato dall'articolo 16, comma 1-bis, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 e successivamente dall'articolo 22, commi 1-bis e 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96) **la determinazione in concreto della capacità assunzionale degli Enti locali per il triennio 2016-2018 viene regolata come segue**:

1) *IN LINEA GENERALE, e* ***per tutte le amministrazioni*** di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e s.mi., **per gli anni 2016, 2017 e 2018**, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale resta contenuta nel limite di "un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al ***25 per cento*** di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente"

CON LE SEGUENTI ECCEZIONI:

a. – per gli Enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno (**Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti**) valgono comunque e restano quindi ferme le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui, in sostanza, purchè nel rispetto del limite invalicabile della spesa di personale dell'anno 2008, detti Enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato *(sostituzione per teste)* complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.

b) per i **Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti** qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale assunzionale **per gli anni 2017 e 2018** è innalzata al **75 per cento**;

c) – Che invece, "Per i **Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti** che rilevano nell'anno precedente una **spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio**, la predetta percentuale è innalzata al **100 per cento**";

- Che, oltre a quanto sopra riportato va anche considerato che "A norma dell'articolo 1, comma 479, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (c.d. PAREGGIO DI BILANCIO) come modificato dall'articolo 22, comma 3, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, **per i Comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466 della citata legge n. 232/2016, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al presente comma, è innalzata al 90 per cento** ma ciò, soltanto, *"qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del D.Lgs 267/2000;*

- Che in relazione ai superiori punti va dato specificamente atto che il Comune di Pace del Mela, la cui popolazione calcolata al 31/12/2016 è pari **a 6.246** abitanti, ha rispettato il Pareggio di Bilancio nel corso dell'esercizio precedente (2016), come da allegata attestazione resa dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, sicchè soddisfa la prima delle condizioni necessarie per poter fruire della maggiorazione delle percentuali assunzionali disposta dalla recente novella legislativa per il periodo 2016-2018;

- **Che** tale possibilità si conferma anche per effetto della circostanza che l'attuale consistenza numerica della dotazione organica del Comune di Pace del Mela, per come risultante dalla deliberazione di G.M. n° 240 del 21/09/2016, constava, a quella data, di un numero complessivo di dipendenti di ruolo a tempo indeterminato pari a **n° 22 unità**, che in atto, a seguito della riassunzione in servizio, proveniente dalla Società d'Ambito ATO ME2 SpA dell'operatore Cambria Santi (Cat. A) disposto ad ottobre 2016 in conseguenza della sentenza TAR Catania n° 1653/16 e della successiva dispensa dal servizio dell'altro operatore Grillo Giuseppe (Cat A), nonché della mobilità per scambio intervenuta tra il dr. Santoro Filippo (Cat. D) transitato da Pace del Mela al

Comune di Milazzo ed il dr. Carmelo Caravello (Cat. D) che ha effettuato il passaggio inverso, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è rimasto invariato a quota 22 unità;

- **Che** in base a quanto riportato dal Decreto Min. Interno del 10/04/2017 (pubblicato nella GU, Serie Generale n° 94 del 22/04/2017) valido per il triennio 2017-2019, e concernente l'individuazione del rapporto medio dipendenti-popolazione per gli Enti in condizioni di dissesto o strutturalmente deficitari, il limite massimo della dotazione organica per un Ente avente popolazione pari a quella di Pace del Mela che si trovasse nelle siffatte condizioni di precarietà economico-finanziaria risulterebbe determinato come segue:

fascia demografica	rapporto medio dipendenti-popolazione	n° unità di personale ammissibili
fino a 499 abitanti	1/78	6
da 500 a 999 abitanti	1/106	4
da 1000 a 1999 abitanti	1/128	7
da 2000 a 2999 abitanti	1/142	7
da 3000 a 4999 abitanti	1/150	13
da 5000 a 6246 abitanti	1/159	7
	Totale	**44**

- **Che, il numero dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato del Comune di Pace del Mela è inferiore rispetto a quello imposto dal D.M. Interno del 10/04/2017 sicchè RISULTANO SODDISFATTE TUTTE LE CONDIZIONI STABILITE DALL'ART. 1, COMMA 228, secondo periodo DELLA LEGGE 208/2015 PER POTER UTILIZZARE LA MAGGIORAZIONE *DAL 25 AL 75%* DEL TURN-OVER PER I CESSATI NEL TRIENNIO 2016-2018;**

- Che, comunque, rientrando il numero dei dipendenti al l'interno dei limiti stabiliti dal D.M. Interno del 10/04/2017 si può procedere, contestualmente, alla verifica della possibilità di innalzamento al 90% della percentuale assunzionale secondo quanto prevista dall'articolo 1, comma 479, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

- Che a tal fine, secondo quanto risulta dall'allegata dichiarazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria il Comune di Pace del Mela:

a) ha rispettato, per l'anno 2016, **il saldo di cui al comma 466 della legge n. 232/2016;**

b) che, sempre nel medesimo esercizio, il Comune di Pace del Mela risulta aver lasciato inutilizzati **spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio;**

sicchè RISULTANO SODDISFATTE TUTTE LE CONDIZIONI STABILITE DALL'ART. 1, COMMA 479, lett. d), della Legge 11 dicembre 2016, n° 232, (c.d. PAREGGIO DI BILANCIO) come modificato dall'articolo 22, comma 3, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 **PER POTER UTILIZZARE NELL'ANNO 2017LA MAGGIORAZIONE *DAL 75 AL 90%* DEL TURN-OVER PER I CESSATI NELL'ANNO PRECEDENTE (2016)**

- Che la medesima disposizione di cui all'art. 1, comma 228 della legge 208/2015 stabilisce ancora che in relazione a quanto previsto dal primo periodo dell'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, ed al solo fine di "*definire il processo di mobilita' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.*"

- Che ai sensi del comma 5-quater dell'art. 3 del D.L. 90/2014 (richiamato anche dal comma 228 dell'art. 1 della Legge 208/2015, come modificato dall'articolo 16, comma 1-bis, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 e successivamente dall'articolo 22, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96) sarebbe consentito l'aumento della percentuale del turn over al 100% ai soli Comuni virtuosi la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente, cioè, risulta pari o inferiore al 25 per cento è, ancora oggi "**disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018**;

- Che, in ogni caso, in questo Ente, la percentuale di incidenza delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti è pari al 32,05% e risulta, quindi, superiore al 25% sicchè non sussiste, allo stato, la possibilità di fruire delle ipotetiche maggiorazioni della percentuale del turn-over stabilite dal comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 114/2014;

- Che ai sensi del comma 6° del medesimo art. 3 del D.L. 90/2014 resta, invece, confermata la disciplina di favore per le assunzioni di personale appartenente alle **categorie protette**, ribadendo che i limiti di cui allo stesso art. 3 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

- Dato atto che per effetto della riduzione alle dotazioni organiche delle province e citta' metropolitane imposte dall'art. 1, comma 421 della Legge di stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n° 190) e del conseguente emergere di situazioni di esubero e/o soprannumerarietà la stessa legge, all'art. 1, comma 424, ha espressamente previsto che *"Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita' soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'"* e che esclusivamente per tali finalita' di ricollocazione del personale in mobilita' le regioni e "gli enti locali destinano, altresi', la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario" *stabilendo, contestualmente, che la sanzione della nullità per le assunzioni effettuate in violazione delle superiori prescrizioni;*

- Vista la Deliberazione n.**119/2015/PAR del 12 febbraio 2015 con cui la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana** ha già riconosciuto espressamente applicabili in Sicilia le previsioni come contemplate nei commi da 421 a 425 della Legge di Stabilità 2015 considerate norme di coordinamento della finanza pubblica e come tali immediatamente applicabili sull'intero territorio nazionale;

- Che in base all'interpretazione letterale della predetta disposizione normativa, ***il vincolo di destinazione del budget assunzionale previsto dall'art. 1, comma 424 della Legge 190/2014 trova applicazione, in via transitoria, soltanto fino al 31.12.2016*** **e non si applica, quindi, salvo quanto verrà infra specificato, alle assunzioni da effettuarsi per le annualità successive;**

- **Che,** però, con le recenti disposizioni emanate per effetto dell'art. 2 della L.R. 27/2016 viene previsto che *"La dotazione organica delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2015 ridotta complessivamente del 15 per cento"* e che per le unità soprannumerarie, **entro centoventi giorni** dalla data di entrata in vigore della medesima legge, doveva essere individuato il personale che rimane assegnato agli enti di attuale appartenenza e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- **Che** per tale motivo, il successivo comma 22 dell'art. 3 della L.R. 27/2016 prevede espressamente che "**I percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono avviati dopo la conclusione delle procedure previste dall'articolo 2 e comunque dopo l'1 marzo 2017, previa verifica della sussistenza dei presupposti**."

DATO ATTO,

- che a norma dell'articolo 1, comma 426, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 12-bis, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 il termine del 31 dicembre 2016, previsto per le finalita' volte al superamento del precariato, e' prorogato al 31 dicembre 2018.

- che proprio per tale motivo la legge consente, per tale ulteriore finalità di utilizzare, per gli anni 2017 e 2018, nei limiti previsti dall'articolo 4 del D.L. 101/2013, le risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali e di prorogare fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall' articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

- Vista la **Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 2015, n. 1/2015** recante Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella quale, con specifico riferimento alle previsioni dell'art. 1, comma 426 della Legge di Stabilità 2015 viene ulteriormente esplicitato come "La previsione mira a dilazionare di un biennio il termine per l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni e che "Il disegno di politica legislativa di contrasto del precariato nel lavoro pubblico non viene quindi interrotto ma post-posto al fine di offrire una finestra temporale (...) per il riassorbimento del personale sovrannumerario degli enti di area vasta"

- Che in via aggiuntiva, la Circolare chiarisce e conferma che ai fini della stabilizzazione del personale precario si possa attingere, per le finalità indicate e nel rispetto delle percentuali massime previste per garantire l'adeguato accesso dall'esterno, alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017 e 2018 e che, proprio in virtù del quadro normativo sopra delineato viene quindi stabilito che "*I contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogabili, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 9, del D.L. 101/2013 fino al 31 dicembre 2018*";

- Che con la citata Deliberazione n. 119/2015/PAR del 12 febbraio 2015 la Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione siciliana anche in relazione alla previsione specifica del comma 426, che prevede la proroga al 31 dicembre del 2018 del termine fissato per favorire il superamento del precariato ha riconosciuto che la predetta proroga è da ritenere estensibile anche a favore degli enti locali siciliani, ponendosi quale modifica delle disposizioni già dettate dalla predetta legge n. 125 del 2013 che, a sua volta, trova già diretta applicazione in Sicilia.

- Che in ogni caso tale dilazione temporale è stata recepita anche in Sicilia per effetto dell'**art. 27, comma 9 della L.R. 17/03/2016 n° 3** recante norme in materia di "**finanziamento e disposizioni in materia di personale precario**" per effetto della modifica disposta dall'articolo 2 della L.R. n. 13 del 30/06/2016 e successivamente sostituito dall'articolo 6 della L.R. n. 20 del 19/09/2016;

- **VISTO il D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013,** (e successivamente modificato dall'art. dell'articolo 1, comma 12 bis, del D.L. 30 dicembre 2017, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27

febbraio 2017, n. 19) recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", che, all'***art. 4 comma 6***, prevede forme per il reclutamento speciale, transitorie finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato una anzianità lavorativa a tempo determinato nel settore pubblico stabilendo testualmente che *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,* ***procedure concorsuali, per titoli ed esami****, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse".*

- Richiamata in merito la precedente **Circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, che detta indirizzi applicativi della legge n. 125 del 2013 specificando in particolare che le Amministrazioni in via facoltativa in ragione del loro fabbisogno, sino al 31 dicembre 2016 possono attivare procedure di reclutamento speciale transitorie volte al superamento del fenomeno del precariato *"utilizzando una misura non superiore al 50% (cinquanta percento) delle risorse disponibili a normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato" e che tali procedure selettive riservate devono riguardare il reclutamento di qualifiche e profili diversi da quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuole dell'obbligo e per quali vi è la disponibilità nella dotazione organica dell'Ente, tenendo conto della capacità assunzionale calcolata anche in virtù dell'intero arco temporale programmato, specificando altresì che a fronte della possibilità di stabilizzare i rapporti di lavoro che presentano l'anzianità di servizio prevista dal citato articolo, le Amministrazioni che programmano il reclutamento speciale possono applicare la disciplina della "proroga finalizzata" dei contratti a tempo determinato fino al completamento delle procedure concorsuali" e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (oggi prorogato al 31 dicembre 2018) "nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di controllo della spesa di personale e assunzioni a tempo determinato e dei divieti che scaturiscono in via sanzionatoria";*

- **VISTA** la **L.R. n. 5 del 2014** che nel recepire il D.L. n. 101/2013 sopra richiamato, all'art. 30 comma 3, stabilisce che *"In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale n. 24/2000, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dall'1 gennaio 2014" e al 5 comma che "per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a far data dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013"* il cui termine definitivo di scadenza in conformità alle indicazioni già emerse per effetto della Legge di Stabilità nazionale e del successivo suggello intervenuto con l'art. 3 della L.R. 27/2016 è stato prorogato al 31.12.2018;

- **VISTA** la **Circolare della Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 30 febbraio 2014 prot. n. 5500/US1/2014** avente ad oggetto "Art. 30 legge di stabilità regionale L.R. 28 gennaio 2014 n. 5 – Disposizioni attuative";

- **Vista la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n° 26 del 28/07/2015** con cui la sezione chiarisce la portata dell'art. 1 comma 424, della l. 190/2014 (legge di stabilità 2015), relativamente alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato. Nel merito i giudici specificano che con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016, la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dalla predetta norma finalizzati a garantire il riassorbimento del personale in esubero, ***mentre non sono soggette ai predetti vincoli le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate utilizzando la capacità assunzionale del 2014, derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013 sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.***

- Vista la successiva **deliberazione n° 28 del 14/09/2015 con cui la stessa Sezione Autonomie della Corte dei Conti**, privilegiando un'interpretazione letterale dell'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, ha chiarito che il riferimento al "triennio precedente" deve essere inteso in senso dinamico, ovvero a scorrimento, a seconda dell'anno in cui si procede a nuove assunzioni (rispetto al 2015, il riferimento sarebbe quindi al triennio 2012 – 2014 e così a seguire) precisando, inoltre che con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'articolo 3, comma 5-quater, del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità

- **Dato atto**, altresì, che nell'ottica del definitivo superamento del fenomeno del precariato in Sicilia **l'art. 27, comma 2, della L.R. 17/03/2016 n° 3** ha espressamente imposto ai Comuni di provvedere, entro il 30 giugno 2016, ad approvare *"il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità"*;

- **Che** al fine di rendere maggiormente precettivo ed efficace l'obbligo della stabilizzazione del personale precario la stessa norma ha stabilito che il piano triennale va trasmesso entro i successivi quindici giorni all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per ovvie finalità di controllo, precisando inoltre che "Gli enti che in presenza di risorse assunzionali e di posti disponibili in pianta organica non concludono entro il 31 dicembre 2016 il processo di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, *sono esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014, per il cinquanta per cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016*. **Dal 2017, la decurtazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale non utilizzata.**

- **Che**, ancora, ai sensi del comma 4 dell'art. 27 della L.R. 3/2016 "Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, (soggetti impegnati in ASU aventi qualifiche relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56) non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo.

- **Che** ai sensi del richiamato art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013 le predette stabilizzazioni debbono, però, avvenire nel rispetto del fabbisogno di ogni singolo Ente e nell'ambito dei vincoli finanziari imposti dalla legge, ed in particolare dallo stesso art. 4, comma 6 del medesimo testo normativo, anche in in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, mediante assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

- **Visto** il successivo comma 5 dell'art. 27 della L.R. 3/2016 che modifica il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 ed in forza del quale "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato.*".

- **Che** in via ulteriormente migliorativa rispetto alle predette potenzialità assunzionali, la Regione Siciliana ha maggiorato il budget assunzionale per il riassorbimento del personale precario al dichiarato fine di poter realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

- **Che** in particolare, con l'**art. 3 della recentissima L.R. 31 dicembre 2016 n° 27** è stato stabilito che "*nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, **i Comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101**, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, **aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016***

- **Che** nello specifico, l'ottavo periodo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 stabilisce che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nessuna limitazione all'utilizzo del personale a tempo determinato può essere validamente imposta agli Enti locali che risultino in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, nonché, **qualora detto utilizzo avvenga "nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"**;

- **Che** quindi, attraverso la manovra disposta dalla Regione Siciliana che, con la L.R. 27/2016 ha proceduto al sostanziale consolidamento, in caso di stabilizzazione del personale precario, del contributo già erogato agli Enti Locali per l'utilizzo dei medesimi lavoratori a tempo determinato, dette risorse quantificate in misura massima nell'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016 sono divenute, ad ogni effetto di legge, concretamente disponibili e, come tali, idonee a costituire budget aggiuntivo per la stabilizzazione di detto personale;

- **Che** in base a quanto risulta dalle schede allegate alle periodiche Circolari Assessoriali inviate alla Regione Siciliana per la rendicontazione dei contributi sullo squilibrio finanziario erogati all'Ente sulla base delle previgenti disposizioni di cui all'art 30 della L.R. 5/2014, nonché, di quella successive di cui alla recente Circolare prot. 6615 del 19/04/2017 All. B e C, risulta che la spesa media sostenuta nel triennio 2013-2015 per l'intera platea dei lavoratori precari del Comune di Pace del Mela risulta la seguente:

- TOTALE COSTO ANNUO LORDO "CONTRATTISTI" **anno 2013**: *€ 605.180,07*
- TOTALE COSTO ANNUO LORDO "CONTRATTISTI" **anno 2014**: *€ 612.562,42*
- TOTALE COSTO ANNUO LORDO "CONTRATTISTI" **anno 2015**: *€ 598.944,92*

per una media complessiva di € 605.562,47 che, quindi, ai sensi dell'art. 3, della L.R. 27/2016, è possibile individuare quale budget assunzionale destinato esclusivamente alla stabilizzazione del personale contrattista ed LSU attualmente utilizzato dal Comune;

- **Che** tale possibilità aggiuntiva è però riservata a favore dei Comuni soltanto a condizione che gli stessi "*siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che*

prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

- **Che** in base all'ultimo alinea del primo comma dell'art. 3 della L.R. 27/2016 le assunzioni in questione sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, *anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, deve risultare uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015*;

- **Che** in via ulteriore, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 27/2016 ed "*esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, (...) può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica*";

- **Che** a tal fine, e per garantire una più ampia possibilità e flessibilità di riassorbimento del personale precario, la medesima disposizione normativa da ultimo citata stabilisce che "*gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione.*"

- **Che**, quindi, proprio per questo motivo, anche un eventuale contributo aggiuntivo da parte della Regione finalizzato al riassorbimento del personale precario attualmente utilizzato dall'Ente non graverebbe, a livello di calcolo dei limiti e vincoli assunzionali, sulle spese di personale del Comune;

- **Che** inoltre, ai sensi del **comma 6° dell'art. 3 della L.R. 27/2016**, "*Per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai Comuni* (soggetti di cui al comma 10, lett. a) *con le procedure richiamate dal presente articolo,* ***a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti***;

- **Che** ai sensi del citato comma 10, **detto contributo è parametrato nei limiti "della spesa complessivamente sostenuta dall'Ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31.12.2015**" al cui onere la Regione Siciliana provvederà a far fronte "*mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della LR 5/2014 e s.m.i., nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun Comune*"

- **Che**, ancora, in base alla espressa previsione di cui al comma 8° dell'art. 3 della L.R. 27/2016, "**LA MANCATA, INGIUSTIFICATA, CONCLUSIONE DA PARTE DEI COMUNI, entro il termine del *31 dicembre 2018*, DEI PROCESSI DI STABILIZZAZIONE ai sensi del presente articolo, NELLA MISURA CONSENTITA DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI, SUSSISTENDO I PRESUPPOSTI DI CUI AI COMMI 1 E 2, A DECORRERE DAL 2019 COMPORTA LA RIDUZIONE DELLE ASSEGNAZIONI ORDINARIE DELLA REGIONE IN FAVORE DI CIASCUN COMUNE IN MISURA PARI ALLA SPESA SOSTENUTA DALL'ENTE DI CUI AL COMMA 18 PER CIASCUN SOGGETTO NON STABILIZZATO ASSUNTO AI SENSI DEL MEDESIMO COMMA.;**

- **Che**, infine, ai sensi dell'art. 3, comma 18, della L.R. 27/2016 "*Nelle more della stabilizzazione negli enti di provenienza i soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2016, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2018, sono assunti in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la* ***Resais S.p.A.***;

- **Che** anche in questo caso, ai sensi del medesimo comma 18, le assunzioni verranno regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015;

- **Che** anche il personale eventualmente assunto presso la Resais S.p.A. "è comunque utilizzato, prioritariamente, presso gli enti di originaria provenienza" e *conserva, peraltro, "il diritto alla riserva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013 e s.m.i., nell'ipotesi di avvio delle procedure di stabilizzazione da parte degli enti di originaria assegnazione ai sensi della medesima disciplina nonché di avvio delle procedure di stabilizzazione da parte degli enti sanitari ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015."*

- **Che**, comunque, ai sensi del comma 22 del predetto art. 3 della L.R. 27/2016 "*I percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono avviati dopo la conclusione delle procedure previste dall'articolo 2 e comunque dopo l'1 marzo 2017*", e cioè, dopo che verranno concretamente emanate le norme per la riallocazione del personale eccedentario delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali ed in ogni caso, sempre previa verifica della sussistenza dei presupposti;

- **Dato atto, altresì**, ai sensi di quanto ulteriormente previsto dall'art. 4, comma 2°, del D.L. 78/2015 che questo Ente, alla data del 31 dicembre 2014 non utilizzava personale delle province in posizione di comando o distacco sicchè non risulta assoggettato al correlato obbligo di assorbimento del predetto personale all'interno dei propri ruoli;

- **Dato atto che a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 22 dicembre 2015 n° 272** l'utilizzo delle facoltà assunzionali da parte dei Comuni non è più subordinato all'osservanza dei termini previsti dall'indicatore dei tempi medi di pagamento

- **Visto l'art. 5 del D.L. 78/2015 in materia di transito nei ruoli degli enti locali del personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dato atto del conseguente divieto, a pena di nullita' delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale fino al completo assorbimento del predetto personale**,

- **Che** alla luce delle predette novità normative, **fermo quanto già indicato per la programmazione relativa al corrente esercizio, che viene alimentata esclusivamente con i risparmi cumulativi di spesa relativi alle cessazioni dal servizio che interverranno a partire dal corrente anno 2017 fino al 2019** (arco triennale – rif. art. 3, comma 5, VI° periodo del D.L. 90/2014) **e di quelle verificatesi nel triennio precedente 2014-2016** (art. 3, comma 5, V° periodo del D.L. 90/2014) **mentre quelle relative alle cessazioni intervenute specificamente nel corso delle annualità 2014 e 2015 restano ancora destinati all'eventuale riassorbimento dei dipendenti eccedentari delle ex Provincie Regionali** (art. 1, comma 424 e 426 della Legge 190/2014 e s.m.i.)

- **Che** in via ulteriore, base a quanto rilevabile direttamente dalla citata deliberazione della Corte dei Conti n° 26/2015, fermo restando il divieto temporaneo di utilizzo delle risorse assunzionali provenienti dalle cessazioni verificatesi nel corso dell'anno 2014 e 2015 *questo Ente può utilizzare il*

budget di spesa derivante dal cumulo delle cessazioni del precedente triennio 2011-2013 (c.d. resti assunzionali) che non siano stati ancora utilizzati;

- **Che** alla luce di tutto quanto sopra indicato risulta, quindi, assolutamente necessario ed indifferibile, anche in ottemperanza ai recenti precetti normativi regionali predisporre ed attuare, nei limiti del **budget assunzionale ordinario**, comprensivo dei pregressi resti assunzionali, e di quello **aggiuntivo** previsto dalla legge, un percorso di stabilizzazione del personale precario dell'Ente;

- Richiamato, infine, l'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 7, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i.;

- Ravvisata la necessità di procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, nell'ottica di:

^ perseguire la migliore utilizzazione delle risorse umane quale applicazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione;

^ garantire il funzionamento delle attività istituzionali nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- Vista la precedente programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018, approvata con deliberazione G.M. n° 180 del 05/08/2016 elaborata, sentiti i Responsabili di Area ed il Segretario Comunale, a seguito di attenta analisi e valutazione:

a) del fabbisogno connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali al fine di ottimizzare gli *standards* quali-quantitativi di erogazione degli stessi, mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili e con il sopravvenuto quadro normativo;

Dato atto che in conseguenza dell'avvenuta emanazione del DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017 n. 75 (in Gazz. Uff., 7 giugno 2017, n. 130) recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche." Ed in particolare dell'art. 4 del medesimo testo normativo, risulta oggi modificato tutto il precedente procedimento di formazione del programma triennale del fabbisogno del personale che viene ora collegato, come già detto nella parte iniziale della presente premessa, alla contestuale verifica della dotazione organica ed alla revisione della stessa struttura organizzativa in conformità ai fabbisogni programmati che, ovviamente, vanno attuati nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo (budget assunzionale) stabilito dalla legge e sempre, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Che tali disposizioni risultano immediatamente applicabili anche in Sicilia per la parte relativa al processo di formazione della Programmazione Triennale del Fabbisgno del personale, mentre, per quanto attiene più specificamente alla questione del superamento del precariato trovano, attualmente, applicazione esclusivamente le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016 e non quelle ulteriori previste dall'art. 20 del D.Lgs 75/2017 che hanno necessità di apposito e formale recepimento all'interno dell'ordinamento regionale;

- **CONSIDERATO**, come già indicato nel precedente atto di programmazione assunzionale deliberato da questo Ente che nel Comune di Pace del Mela prestano servizio a tempo determinato n° 29 lavoratori con

contratto a tempo determinato e part-time appartenenti al bacino del precariato e, più precisamente:

- **n° 16 unità di personale di Cat. "C"** oltre a **n° 2 unità di Cat. B** con prestazione lavorativa a 24 ore settimanali utilizzati ai sensi delle legge regionali n. 85/95 e 16/2006;
- **n° 7 unità di personale di Cat. "C"** oltre a **n° 2 unità di Cat. B** ed ad altri **n° 2 di Cat. A** on prestazione lavorativa a 18 ore settimanali, finanziati in quota fissa pro-capite dalla Regione Sicilia ed utilizzati dall'Ente ai sensi della L.R. 21/03;
- n° **4 soggetti LSU** di cui alla legge regionale 2/2001 e D.Lgs. n. 280/97, di cui **n° 1 impiegato di concetto** *(corrispondente alla Cat. C del vigente CCNL)* e **n° 3 Impiegati d'ordine** (Cat. B1 del vigente CCNL) inseriti nel listato alfabetico pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento lavoro presso la Regione Sicilia, rientranti nella categoria dei destinatari del regime transitorio utilizzati in via diretta dal Comune di pace del Mela in forza della precedente deliberazione G.M. n° 304 del 20/11/2013 e che hanno maturato esperienza e professionalità nell'espletamento di servizi indispensabili per l'Ente;

- **CHE** per i suddetti lavoratori rientranti ancora a pieno titolo nella categoria del precariato degli EE.LL., secondo quanto già enunciato in precedenza, in presenza delle riscontrate esigenze organizzative, il Comune di Pace del Mela ritiene necessario ed opportuno, nei limiti consentiti dalla norme di legge vigenti e dei limiti in materia di vincoli di bilancio e di spesa di personale, avviare processi di stabilizzazione attivando il regime speciale transitorio con assunzioni a tempo indeterminato di soggetti inseriti nell'elenco regionale previsto dall'art. 4, comma 6 e, comma 8, del D.L. 101/2013 e s.m.i. secondo quanto riportato dalla L.R. 5/2014, nonché, da ultimo, con la L.R. 27/2016;

PRESO altresì atto che non risultano, rispetto alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità e che le risorse umane attualmente utilizzate in via precaria risultano necessarie per assicurare la funzionalità degli uffici e che per assicurare il processo di riorganizzazione e ottimizzazione dell'efficienza ed efficacia improntato alla massima economicità dell'ente;

DATO ATTO che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

-ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;

-ha rispettato, il Pareggio di Bilancio nell'anno precedente, e che anche il Bilancio di previsione 2017-2019 risultano improntati al perseguimento di detto risultato-obiettivo;

-ha ridotto la spesa di personale rispetto al valore medio del triennio precedente come disposto dal comma 557-quater dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 come inserito dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014 convertito nella legge 114/2014, ove è testualmente previsto che *"Ai fini dell'applicazione del comma 557 a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;

-ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione n. 165 del 15/07/2015;

-non è in dissesto né in condizioni di squilibrio economico come risulta dall'ultimo rendiconto approvato relativo all'esercizio finanziario 2015, giusta deliberazione Consiliare n. 26 del 24/10/2016;

- **CHE INOLTRE**, ed in via aggiuntiva e facendo esplicito riferimento anche alle prescrizioni e condizioni ulteriori stabilite dall'art. 3, comma 1, della L.R. 27/2016, l'Amministrazione risulta nelle possibilità di attivare l'ulteriore fase di stabilizzazione del personale precario in quanto:

-*la stabilizzazione del personale precario verrà effettuata nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico*, e nel rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali *nonché, delle norme di contenimento della spesa di personale previste dalle vigenti disposizioni vincolistiche di finanza pubblica;*

-*l'Ente risulta in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, stante che nel corso delle annualità pregresse ha sempre anticipato direttamente le risorse occorrenti per il pagamento degli stipendi ed è sempre stato in grado di farvi fronte con regolarità ed in maniera puntuale e che tale trend dovrebbe, anzi, ulteriormente migliorare anche per il prossimo futuro per effetto delle cessazioni dal servizio di n° 2 unità di personale già verificatesi nel corso del corrente anno e di quelle ulteriori che verranno a breve, ulteriormente a verificarsi;*

-*che in conseguenza di detta possibile assorbimento delle unità lavorative fino ad oggi utilizzate in maniera precaria l'Ente prevederà nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;*

-*che, in ogni caso, ai sensi di quanto indicato* dall'ultimo alinea del primo comma dell'art. 3 della L.R. 27/2016, le assunzioni in questione che dovranno essere regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, e che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, dovranno risultare uguali a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015, avverranno sostanzialmente *senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e/o di quella dell'Ente*.";

-che in via ulteriore, mediante l'utilizzo dei contributi regionali per la stabilizzazione degli ASU che, ai sensi del comma 2 e seguenti dell'art. 3 della L.R. 27/2016 costituiscono risorse *integrative che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica" il Comune resterà esonerato* dal calcolare detto cofinanziamento dal *complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, migliorando, così, propri indicatori ed i saldi relativi anche a questo specifico profilo;*

- **RIBADITO** che, in base all'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 il Comune di Pace del Mela determina la propria possibilità assunzionale per nuovi contratti a tempo indeterminato, pur sempre entro i limiti *imposti dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,* entro i seguenti parametri di spesa:

2) Budget cosiddetto "ordinario" anni 2017-2019

art. 35, comma 3 bis, D.Lgs n. 165/01
destinato al reclutamento ordinario dall'esterno e/o
pro quota – alle riserve e/o percorsi assunzionali dall'interno

1) - *contingente di personale complessivamente corrispondente ad un importo pari al 60% dei risparmi di spesa relativa al personale di ruolo cessato nel triennio precedente 2014-2016* **(art. 4, comma 3°, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 salvo l'incremento della percentuale nel 2016 stabilito con il successivo art. 1, comma 226 e 228 della Legge 208/2015)** *dando espressamente atto, però, che le disponibilità relative agli anni 2014 e 2015 restano ancora gravate dal vincolo di destinazione prioritaria per il riassorbimento del personale eccedentario delle ex Province Regionali (art. 1, comma 420-424 della Legge n° 190/2014 in combinato disposto con l'art 32 della L.R. 5/2014 e con gli articoli 2 e 3, ultimo comma, della L.R. 27/2016);*

2) - *resti assunzionali eventualmente ancora non utilizzati derivanti dal cumulo delle cessazioni del precedente triennio 2011-2013* (Corte dei Conti n° 26/2015)

3) - importo **pari al 75%** delle ***economie di spesa conseguenti alle cessazioni dal servizio già intervenute nell'anno 2016*** *(art. 1, comma 228 della Legge 208/2015 e s.m.i.)* ***e del 90% delle economie ulteriori per le cessazioni dal servizio che si verificheranno nel successivo periodo 2017-2018*** *(articolo 1, comma 479, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232)* mentre per l'anno 2019 non risulta a tutt'oggi determinata la percentuale del budget assunzionale)

3) Budget cosiddetto "aggiuntivo" anni 2017-2018:

- *art. 3, comma 1, L.R. 27/2016* –

destinato esclusivamente alla stabilizzazione del personale precario

*risorse previste dall'*articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto *legge* 31 maggio 2010, n. 78 *convertito, con modificazioni, dalla* legge 30 luglio 2010, n. 122, *e successive* ***modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016 corrispondente all'importo medio speso nel medesimo periodo dal Comune di Pace del Mela per l'utilizzo in via precaria dei lavoratori PUC e dei soggetti LSU;***

DATO ATTO CHE:

- la spesa di ogni singola cessazione deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la relativa percentuale costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;

- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

DATO ATTO, altresì, che negli anni 2011, 2012 e 2013, e nel successivo periodo dal 01/01/2014 fino a tutt'oggi si sono già verificate le seguenti cessazioni di personale a tempo indeterminato, rapportate ad anno, secondo quanto risultante dal seguente prospetto che, in coerenza con i dati relativi al valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013 di cui all'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006 come inserito dall'art. 3 comma 5-bis del DL 90/2014 convertito nella legge 114/2014, va calcolato al lordo della tredicesima e degli oneri riflessi a carico dell'Ente:

profilo dipendente ed eventuali note	cessazione		stipendio tabellare annuo compresa 13° mensilità	oneri riflessi a carico dell'Ente (INADEL, CPDEL, IRAP, INAIL)	TOTALE
	data	motivazione			
Parisi Rosa - Cat. B6	31/03/11	Collocamento a riposo	€ 21.878,77	€ 7.777,36	€ 29.656,13
Ficarra Fortunata - Cat. B3	31/01/12	Collocamento a riposo	€ 21.246,45	€ 7.552,23	€ 28.798,68
Amendolia Maria Giovanna - Cat. C5	20/08/12	Collocamento a riposo	€ 25.007,93	€ 8.891,16	€ 33.899,09
Violi Maria Carmela - Cat. C5	31/08/12	Collocamento a riposo	€ 26.859,61	€ 9.517,59	€ 36.377,20
Parisi Caterina - Cat. C5	31/08/12	Collocamento a riposo	€ 27.103,75	€ 9.623,08	€ 36.726,83
Salvia Vincenza - Cat. B1	31/08/12	Collocamento a riposo	€ 19.880,93	€ 7.066,05	€ 26.946,98
Puglisi Francesca - Cat. D6	31/08/12	Collocamento a riposo	€ 43.552,31	€ 15.258,61	€ 58.810,92
Sapone Calogero - Cat. C5	30/06/14	Collocamento a riposo	€ 24.496,61	€ 8.709,11	€ 33.205,72
Sofia Giuseppe - Cat. C5	12/05/15	Collocamento a riposo	€ 25.287,56	€ 8.972,99	€ 34.260,55
Pruiti Giuseppe - Cat. D4	08/09/15	Collocamento a riposo	€ 39.597,58	€ 14.058,53	€ 53.656,11
Ferrara Salvatore - Cat. D2	31/12/15	Collocamento a riposo	€ 24.587,40	€ 8.835,88	€ 33.423,28
Grillo Giuseppe - Cat. A5	04/06/17	Collocamento a riposo	€ 19.597,16	€ 6.966,93	€ 26.564,09
		Totale	€ 319.096,06	€ 113.229,52	€ 432.325,58

- **CHE** invece, dalla data odierna fino a tutto il 31.12.2019 non si prevedono, in base alle attuali norme sui pensionamenti, ulteriori possibilità di cessazione dal servizio a meno di eventuali istanze susseguenti ai decreti attuativi dell'APE (Pensionamento anticipato) da parte di alcuni fra i dipendenti comunali;

- **DATO ATTO** – in via ulteriore - del principio relativo alla possibilità di utilizzo per gli anni successivi, delle facoltà assunzionali o frazioni non utilizzate secondo quanto stabilito dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 52/CONTR/2010 del 11/11/2010, in merito ai limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di personale da parte di enti locali non soggetti al Patto di stabilità interno;

- **VISTA** la deliberazione della Corte dei Conti-Sezione Regionale Controllo Veneto- n. 401/2014/PAR ove si legge "Il Collegio conferma i principi contenuti nelle precedenti deliberazioni, con riferimento al vincolo di spesa del personale, imposto per gli enti soggetti al patto dal nuovo art. 3 del dl 90/2014, ritenendo in particolare che sia tuttora consentito riportare nell'anno in corso eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati negli anni precedenti";

- **RILEVATO**, pertanto, che ai sensi delle disposizioni in atto vigenti, ai fini delle facoltà assunzionali dell'Ente risultano disponibili, a partire dal corrente anno, le seguenti risorse costituenti "budget ordinario":

Descrizione	Importo annuale	percentuale utilizzabile	periodo di utilizzabilità	*budget assunzionale 2016-2018 - per assunzioni a tempo indeterminato*
Cessazioni anno 2011	**€ 29.656,13**	*20%*	*2017-2019*	€ 5.931,23
Cessazioni anno 2012	**€ 221.559,70**	*40%*	*2017-2019*	€ 88.623,88
Cessazioni anno 2013	**€ 0,00**	*60%*	*2017-2019*	€ 0,00
		sub-totale anni 2011-2013		***€ 94.555,11***
Cessazioni anno 2014	€ 33.205,72	60%	2017-2019	€ 19.923,43
Cessazioni anno 2015	€ 121.339,94	60%	2017-2019	€ 72.803,96
		sub-totale anni 2014-2015		***€ 92.727,40***
Cessazioni anno 2016	€ 0,00	75%	2017-2019	€ 0,00
Cessazioni anno 2017	€ 26.564,09	90%	2017-2019	€ 23.907,68
Ulteriori cessazioni previste per il periodo 2018-2019	€ 0,00	90%	2017-2019	€ 0,00
		sub-totale anni 2017-2019		***€ 23.907,68***
TOTALE COMPLESSIVO				***€ 211.190,19***

- Che a parziale rettifica di quanto contenuto nella precedente deliberazione G.M. n° 180 del 05/08/2016 va evidenziato che i predetti budget assunzionali non risultano intaccati per effetto del riassorbimento disposto nel corso del 2016 a seguito della sentenza TAR Catania n° 1653/2016 dell'operaio precedentemente transitato dal Comune all'ATO ME2 SpA poiché, per l'appunto, il riassorbimento del personale, sebbene incida ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e sul contenimento della spesa del personale prevista dall'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006, non costituisce però "nuova assunzione", in senso proprio, ai fini dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001;

- Che va considerato, invece, ai fini dello scomputo di quote assunzionali dovute alla consumazione dei precedenti resti 2011-2013 il reclutamento a tempo indeterminato dell'attuale Responsabile dell'UTC Ing. Arturo Alonci avvenuto in data 01/08/2014 il cui impatto in termini di costo, al netto dell'indennità di posizione *(poiché legata soltanto alla funzione esercitata e non, invece, al profilo di assunzione)*, **è pari, complessivamente ad € 45.576,62 come da allegata specifica analitica;**

- Che pertanto, i resti assunzionali effettivamente ancora utilizzabili provenienti dal periodo precedente al 2014 *(Corte Conti n° 26/2015)* **vanno decurtati delle predette risorse e ridimensionati alla somma finale di € 46.978,49 (€ 94.555,11 - € 45.576,86);**

- Che invece, nessun impatto va ricollegato alla recente assunzione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Carmelo Caravello, stante che il suo reclutamento è avvenuto per effetto di mobilità per scambio con il dr. Filippo Santoro ex responsabile dell'Area Servizi Sociali che rivestiva nel Comune di Pace del Mela analoga categoria e posizione rispetto al soggetto neo-assunto;

CHE alla luce di tutto quanto sopra riportato, € 97.727,40 vanno comunque temporaneamente accantonate per le finalità di riassorbimento dell'eventuale personale eccedentario delle Città

Metropolitane e dei Liberi Consorzi dei Comuni mentre la restante somma, decurtata dai precedenti utilizzi e che risulta pari ad € 70.886,17 (€ 46.978,49 + € 23.907,68) in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 6° del D.L. 101/2013 può essere utilizzata:

1) *per il 50% - pari a complessivi € 35.443,08* - **PER NUOVE ASSUNZIONI DI SOGGETTI ESTERNI MEDIANTE LE PROCEDURE CONCORSUALI DI CUI ALL'ART. 35 DEL D.LGS 165/2001;**

2) e per il *restante 50%*, pari ad ulteriori *€ 35.443,08* **oltre che per ulteriori assunzioni dall'esterno DI CUI ALL'ART. 35 DEL D.LGS 165/2001, anche** per eventuali riserve e/o percorsi assunzionali interni, ivi comprese le stabilizzazioni del personale precario, anche in aggiunta al budget aggiuntivo ed esclusivo che a tali procedure viene dedicato per effetto dell'art. 3 della L.R. 27/2016;

- RILEVATO, altresì, che il BUDGET AGGIUNTIVO determinato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e destinato in via esclusiva alla stabilizzazione del personale contrattista ed LSU attualmente utilizzato dal Comune di Pace del Mela è pari ad ulteriori **€ 605.562,47;**

- Che ai sensi di quanto disposto dal comma 557-quater dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 come inserito dall'art. 3 comma 5-bis del DL 90/2014 convertito nella legge 114/2014, il valore medio delle *spese di personale del triennio precedente alla data di entrata in vigore della predetta disposizione e, cioè, per gli anni 2011/2013 è pari ad* ***€ 1.840.720,78;***

- Che per l'anno 2016 tale valore per come inserito negli interventi del redigendo Consuntivo di spesa è pari ad € 1.525.997,46, come da allegata attestazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, sicchè vengono ampiamente rispettati, anche per l'anno corrente, i parametri di contenimento progressivo delle spese di personale imposti dai vigenti principi in materia di finanza pubblica;

- **CHE** come già in precedenza indicato, la rilevazione dei fabbisogni ha una valenza di carattere programmatorio pluriennale, sicchè l'Amministrazione si riserva di procedere ad un aggiornamento del piano tenendo conto delle necessità oggettive e possibilità assunzionali ulteriori verificatesi in seguito a cessazioni di personale al momento non prevedibili;

CONSIDERATO ALTRESÌ che nell'organico dell'Ente figurano due unità lavorative, Miroddi Nunziato e Parisi Juan Maria Emilio, assunti ai sensi della Legge 68/1999 *(c.d. categorie protetta)* e che quindi il requisito percentuale di cui all'art. 3 della medesima legge risulta soddisfatto;

ATTESO inoltre:
- che l'attuale Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Arturo Alonci, ha da tempo richiesto la trasformazione a part-time del proprio rapporto di lavoro e che anche in base all'ultima rimodulazione della struttura organizzativa dell'Ente disposta con deliberazione G.M. n° **68 del 24/05/2017** proprio per il pesante carico di lavoro che grava sia sul settore dei Lavori pubblici e si quello dell'Urbanistica ed edilizia privata l'Area Tecnica è stata suddivisa in due distinti settori a capo dei quali, pertanto, previo apposito reclutamento di idonea figura professionale, dovrebbero essere posti due distinti Responsabili;
- che sussiste la possibilità, all'interno dell'UTC di valorizzare in maniera più adeguata al titolo professionale posseduto ed alla qualità delle mansioni svolte l'attuale reggente dell'Area Tecnica anche mediante idoneo percorso di progressione di carriera che potrebbe servire, in maniera efficace, a colmare il vuoto organizzativo esistente in relazione ad uno dei due settori di attività (lavori pubblici da un lato, Urbanistica ed Edilizia privata dall'altro) che concretano nello specifico il predetto Ufficio e che potrebbe sopperire, fra l'altro, anche alla riduzione di attività al 50% richiesta dall'attuale responsabile di Area Ing. Alonci;
- Che analogo percorso di reinquadramento e/o di riqualificazione interna potrebbe interessare, da un lato, la figura apicale dell'Ufficio di Ragionerìa che potrebbe coprire direttamente il posto attualmente vacante

in dotazione organica corrispondente alla Cat. D/3 e, dall'altro, anche un'ulteriore figura professionale laureata attualmente inquadrata in Cat. C. ed utilizzata nell'ambito dell'Area Servizi Sociali;
- che entrambi i Settori Amministrativo e Servizi Sociali sono attualmente privi di un istruttore direttivo che coordini i rispettivi processi garantendo adeguati livelli di qualità dei servizi ed in possesso di approfondita conoscenza della normativa di settore, e degli strumenti tecnici ed informatici necessari allo svolgimento efficace delle procedure relative ai predetti settori di attività;
- che tra le possibilità concesse per far fronte alle superiori ed ineludibili esigenze di funzionalità dell'Area Amministrativa, dell'Area servizi Sociali e della stessa Area Tecnica, nonché, per la figura dell'Assistente Sociale si inquadra il ricorso a forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;
- Che, in atto, la più elevata criticità in termini di necessità ed urgenza è rappresentata da quella connessa al più efficace efficientamento dell'Area Tecnica anche in conseguenza delle sopravvente competenze e della riorganizzazione procedimentale connessa alla necessità dell'istituzione ex novo dello Sportello telematico dell'Edilizia previsto dalla L.R. 16/2016;
- Che invece, in forza dei richiamati divieti normativi in atto esistenti nessun reclutamento, salvo che quelli di carattere stagionale, risulta possibile prevedere nell'ambito della Polizia Municipale;

CONSIDERATO:

- che in seguito alle modifiche introdotte dalla L. n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, il vincolo di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e in specie la previsione del limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 non si applica agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 art. 1, L. n. 296 del 2006;

- Che comunque, lo stesso art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 ribadisce che "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma" e, quindi, dal limite del 50% della spesa sostenuta per incarichi o consulenze sostenuta nell'anno 2009 "le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18/08/2000, n. 267."

- Che pertanto, dette limitazioni non si applicano al caso di copertura di posti di responsabili di ufficio o di servizio per posti effettivamente previsti e, quindi, esistenti (anche se ovviamente non coperti) all'interno della dotazione organica dell'Ente;

- **CHE** il Comune di Pace del Mela, come da prospetto formulato dal Resp.le Economico finanziario, è in regola con il suddetto obbligo avendo ridotto progressivamente la spesa di personale;

- **PRECISATO** ulteriormente che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione.

- **ATTESO** che ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 122/2010 per il triennio 2014/2016 i trasferimenti erariali saranno ridotti così come quelli regionali;

- **RICHIAMATO** in tal senso anche il disposto della L.R. n° 3/2016 ed in particolare l'art. 27, comma 2, nella parte in cui dispone l'esclusione dal Fondo perequativo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 a carico dei Comuni siciliani che non provvedono alla stabilizzazione del personale precario nonostante l'esistenza degli spazi assunzionali per il 2016;

- **CONSIDERATO** che il rispetto dei vincoli normativi che vengono dettati dalle varie leggi in materia non deve comunque far venire meno l'attenzione che si deve porre alla funzione programmatica del personale;

- **RICHIAMATO** in tal senso anche il disposto della L.R. n° 3/2016 ed in particolare l'art. 27, comma 2, nella parte in cui dispone l'esclusione dal Fondo perequativo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della L.R. n. 5/2014 a carico dei Comuni siciliani che non provvedono alla stabilizzazione del personale precario nonostante l'esistenza degli spazi assunzionali per il 2016;

- **ATTESO** che la programmazione del fabbisogno del personale deve rispondere all'esigenza di funzionalità e flessibilità della struttura organizzativa al fine di assicurare l'ottimale livello qualitativo dei servizi erogati, mantenendo contemporaneamente la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili e con i vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di personale;

- **CHE** pur in mancanza di un quadro definitivo certo e chiaro in merito alla consistenza ed alla stessa configurabilità degli esuberi del personale delle ex Province, ed anche per consentire la massima valorizzazione possibile del personale precario già in forza al Comune oltre che per doveroso rispetto delle disposizioni normative di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 27/2016 si ritiene necessario non procedere, per l'anno in corso all'utilizzo delle risorse di cui al budget assunzionale 2015 e 2016 (cessazioni anno 2014 e 2015) per le specifiche finalità di cui all'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 e di rinviare la possibilità di utilizzo del predetto budget, ove ciò risulterà possibile, nel corrente anno o nel prossimo esercizio 2018 per destinarlo ad assunzioni di personale nel rispetto delle quote di utilizzo definite dall'art. 35, comma 3/bis del D.Lgs 165/2001, ovvero per eventuali integrazioni del part-time di precedenti contratto a tempo indeterminato, ovvero, ove necessario, per il reclutamento di specifiche professionalità mediante forme di utilizzo flessibile ed a tempo determinato previste dall'art. 110 del T.U.EE.LL. nei limiti in cui ciò risulta consentito dall'art. 3 della L.R. 27/2016;

- **CHE** in conformità ai criteri enunciati dalla Corte Conti, Sez. Autonomie n° 26 e 28 del 2015, nonché del disposto di cui all'art. 27 della L.R. 3/2016, il Comune di Pace del Mela procederà, nell'anno 2017, alla stabilizzazione del personale precario e/o alle assunzioni previste dalla presente programmazione in coerenza con le necessità organizzative e funzionali dell'Ente, ma senza più attingere ad eventuali residui assunzionali relativi al triennio precedente poiché gli stessi risultano già utilizzati e senza il riassorbimento, almeno per il momento, di eventuali dipendenti in esubero provenienti dalle ex Province *(art. 1, commi 420-424 della legge 190/2014 in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della L.R. 27/2016)*;

- **CHE** si ritiene di poter utilizzare tale criterio anche con riferimento al reclutamento di personale all'interno della Polizia Municipale preferendo procedere, in atto, alla possibile stabilizzazione del personale in atto utilizzato presso il Servizio di P.M. anziché avvalersi della possibilità di assorbimento degli appartenenti ai Servizi della Polizia Provinciale già prevista dall'art dell'**art. 5, comma 5°, del D.L. 78/2015**;

CHE, peraltro, in conformità al disposto dell'**art. 5, comma 6°, del D.L. 78/2015** il Comune intende avvalersi, ai fini dello svolgimento di funzioni di polizia locale, della possibilità di assunzioni di personale a tempo determinato esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili, ovvero di convenzioni del servizio con altri Enti contermini ai fini del maggiore efficientamento e della massima razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane.

DATO ATTO, altresì, che gli attuali utilizzi per il personale "contrattista" a tempo determinato risultano prorogati fino al 31.12.2017 giusta delib. G.M. n° 388 del 30/12/2016 (art. 3, L.R. 27/2016) e che analogamente, con delib. G.M. n° 6 del 27/01/2017 anche i soggetti ASU utilizzati dal Comune risultano prorogati, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27/2016, fino al prossimo 31/12/2017;

VISTA la precedente deliberazione **G.C. n° 180 del 05/08/2016** con la quale il Comune di Pace del Mela, ha approvato il Programma Triennale del fabbisogno del personale 2016-2018;

VISTA la deliberazione **G.C. n° 240 del 21/09/2016** con la quale l'Ente, proprio in vista dell'attivazione del percorso di stabilizzazione del personale precario attualmente utilizzato dal Comune ha approvato la Rideterminazione della propria dotazione organica;

DATO ATTO che con riferimento alla precedente dotazione organica occorre provvedere al parziale riallineamento dei dati relativi ai posti da riservare alla stabilizzazione del personale precario attualmente utilizzato dal Comune tenendo conto a tal fine anche delle ulteriori n° 3 unità di Cat. B1 e di un ulteriore unità di Cat. C, tutte a 18 ore settimanali, precedentemente non contemplate in atti;

CHE contestualmente, **anche ai fini del necessario rispetto del vincolo dell'invarianza della spesa programmata**, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs 165/2001 l'amministrazione intende procedere:

a) - alla soppressione del posto di Cat. D1 – Istr. Contabile, peraltro erroneamente indicato come disponibile solo a part-time, da operarsi in maniera contestuale, all'esito del programmato inquadramento in Cat. D/3 dell'attuale Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

b) – alla rettifica del nomen da "funzionario amministrativo" ad "Istruttore direttivo amministrativo" per il posto attualmente vacante in Cat D/1;

c) - alla trasformazione a part-time a 18 ore settimanali del posto di "Assistente Sociale" anch'esso da qualificarsi come "Istruttore Direttivo Cat. D/1, anziché come "Funzionario";

d) - alla trasformazione a part-time a 18 ore settimanali di uno dei due posti di "Istruttore Direttivo Tecnico" attualmente vacanti;

e) – alla soppressione del posto di "Istruttore amministrativo" di Cat. C/1 che figura come vacante in D.O.

f) – alla soppressione del posto di "Istruttore contabile" di Cat. C/1 anch'esso attualmente vacante in D.O.;

g) – alla soppressione del posto di "Istruttore tecnico-geometra" di Cat. C/1 che figura come vacante in D.O. ed all'aumento, contestuale, da n° 2 a 3 dei posti vacanti part-time della medesima categoria e profilo professionale;

h) – all'allineamento da n° 22 a 24 del numero complessivo dei posti part-time che risultano attualmente liberi per la Cat. "C", corrispondenti, in definitiva, al numero complessivo di contrattisti ed LSU rientranti nella medesima categoria;

VISTA l'ulteriore deliberazione **G.C. n° 68 del 24/05/2017** con la quale, peraltro, anche in conformità con le indicazioni di principio discendenti dalla recente Legge di riforma del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs 75/2017, il Comune di Pace del Mela, ha approvato anche la rimodulazione della propria struttura organizzativa;

DATO ATTO che il provvedimento di approvazione della presente proposta di deliberazione, da adottarsi in conformità ai predetti documenti di carattere generale e programmatico, costituisce schema preliminare e di manifestazione di indirizzo finalizzato alla definizione della programmazione assunzionale triennale e che, proprio per questo motivo, deve necessariamente essere inviata, quale informazione preventiva e, quindi, prima della sua adozione definitiva, alle OO.SS. territoriali di Comparto ed ai RSU presenti in azienda;

CHE l'informazione è finalizzata allo svolgimento dell'eventuale concertazione che potrà essere richiesta dai predetti soggetti sindacali ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs 165/2001 e degli art. 7 e 8 del CCNL del 01/04/1999;

CHE invece, per le materie non soggette ad informazione e/o concertazione secondo la Legge o il CCNL, come ad esempio la modifica della dotazione organica e della struttura organizzativa, il presente atto ha valore immediatamente precettivo ed efficacia immediata;

CHE, infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 9 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. cui si collega, per effetto del rinvio normativo ivi disposto, il contenuto dell'art. 7 e 9 del CCNL del 01/04/1999 soltanto la materia "dell'andamento dei processi occupazionali" rientra fra quelle oggetto di preventiva informazione, mentre l'organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche rientrano espressamente fra gli ambiti di competenza che l'art. 2 del D.Lgs 165/2001 riserva esclusivamente alla legge ed al potere datoriale e resta, quindi, sottratta dall'ambito delle relazioni sindacali;

CHE, in ogni caso, anche successivamente alla definizione del procedimento di approvazione della presente programmazione potranno essere apportate modifiche conseguenti anche a successivi momenti di

confronto con le OO.SS. purchè compatibili con i vincoli di spesa imposti dalle vigenti normative in materia di finanza pubblica e con le indicazioni programmatiche dell'amministrazione;

CHE, comunque, ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 prima dell'approvazione definitiva del piano l'organo di revisione contabile, con proprio parere, deve attestare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i. e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate in base a specifiche previsioni di legge;

RITENUTO pertanto per le suesposte motivazioni di programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 con particolare riguardo alla valorizzazione del personale in servizio e stante l'attestazione in merito alla capacità assunzionale dell'Ente relativamente agli anni 2017/2019, di prevedere:

per l'anno 2017:

- confermare il ricorso al personale contrattista ed ASU in servizio in base alla normativa regionale vigente (art. 30 L.R. 5/2014 come integrata con le ulteriori previsioni di cui all'art. 27, comma 9, della L.R. 17/03/2016 n° 3 e dell'art. 3 della L.R. 27 del 31/12/2016) fino al termine di legge del 31-12-2018 per i lavoratori a contratto e fino al 31/12/2019 per i soggetti ASU, dando atto, attraverso l'approvazione della presente programmazione, dell'avvenuto e concreto avvio, in favore di costoro, delle procedure di stabilizzazione, subordinando, in ogni caso, la proroga al finanziamento da parte delle Regione Siciliana, secondo le direttive dell'Amministrazione e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia ed in particolare dal DL 101/2013, convertito in legge 125/2013 e della Circolare del Dipartimento regionale funzione pubblica n. 5/2013 che ne detta gli indirizzi attuativi;
- autorizzare nei limiti delle possibilità di bilancio e compatibilmente con i vincoli in materia di finanza pubblica, l'aumento delle ore di part-time ai lavoratori contrattisti o estensioni di utilizzo mediante integrazione oraria dei soggetti ASU, ove si manifestino esigenze di funzionalità ed efficienza dei servizi fondamentali dell'Ente;
- fare ricorso, ove necessario, a forme contrattuali flessibili incluso l'istituto di cui al 110 TUEL nel rispetto della normativa vigente e dei limiti di spesa previsti in materia con particolare riferimento alla necessità di potenziamento dell'Area Tecnica e/o dell'Area Amministrativa in conformità alle esigenze organizzative sopra manifestate;

- Stabilizzazione del personale precario attualmente utilizzato presso il Comune di Pace del Mela per le seguenti unità di personale:

A. - Stabilizzazione per **n° 4 posti di Cat. "B"** *part-time a tempo indeterminato (di cui n° 2 a 24 ore settimanali e n° 2 a 21,50 ore settimanali)* da reclutare mediante le procedure di cui alla Legge 56/87 e **gravante sul budget aggiuntivo di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016** – ovvero - solo per la parte eventualmente eccedente, sul restante Fondo per le assunzioni ordinarie previsto dall'art. 35, comma 3/bis del D.Lgs 165/2001, quale assunzione dall'esterno (Circolare DFP n° 5/2013)

B. – Stabilizzazione per **n° 10 posti di Cat. "C1"** *part-time a tempo indeterminato (di cui n° 6 a 24 ore settimanali e n° 4 a 19,20 ore settimanali)* – **vari profili professionali** da effettuarsi comunque mediante assunzione di soggetti inseriti nell'elenco regionale previsto dall'art. 4, comma 8 del D.L. 101/2013 così come disciplinato altresì dall'art. 30 commi 1 e 2 della L.R. 5/2014 nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi in materia di vincoli e limiti alle spese di personale,

e **gravante sul budget aggiuntivo di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016** – ovvero - solo per la parte eventualmente eccedente, sul restante Fondo per le riserve assunzionali (reclutamenti speciali) previsto dall'art. 35, comma 3/bis del D.Lgs 165/2001, per le quali è prevista la destinazione di una quota non superiore al 50% della complessiva dotazione finanziaria utilizzabile, per l'anno corrente, ai fini assunzionali (cd. Budget stabilizzazioni);

per gli anni 2018 - 2019:

- **conferma, ove funzionali a specifiche esigenze organizzative, delle forme di utilizzo flessibile di personale già elencate nel quadro della programmazione Anno 2017;**

- **Stabilizzazione del personale precario attualmente utilizzato presso il Comune di Pace del Mela per le seguenti unità di personale** a valere sul c.d "budget aggiuntivo":

1. - Stabilizzazione per **n° 2 posti di Cat. "A"** *part-time a tempo indeterminato (23,50 ore settimanali)* da reclutare mediante le procedure di cui alla Legge 56/87 e **gravante sul budget aggiuntivo di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016** – ovvero - solo per la parte eventualmente eccedente, sul restante Fondo per le assunzioni ordinarie previsto dall'art. 35, comma 3/bis del D.Lgs 165/2001, quale assunzione dall'esterno (Circolare DFP n° 5/2013)
2. - Stabilizzazione per **n° 3 posti di Cat. "B"** *part-time a tempo indeterminato a 20 ore settimanali)* da reclutare mediante le procedure di cui alla Legge 56/87 e **gravante sul budget aggiuntivo di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016** – ovvero - solo per la parte eventualmente eccedente, sul restante Fondo per le assunzioni ordinarie previsto dall'art. 35, comma 3/bis del D.Lgs 165/2001, quale assunzione dall'esterno (Circolare DFP n° 5/2013)
3. – Stabilizzazione per **n° 14 posti di Cat. "C1"** *part-time a tempo indeterminato (di cui n° 10 a 24 ore settimanali, n° 3 a 19,20 ore settimanali e n° 1 a 20 ore settimanali)* da effettuarsi comunque mediante assunzione di soggetti inseriti nell'elenco regionale previsto dall'art. 4, comma 8 del D.L. 101/2013 così come disciplinato altresì dall'art. 30 commi 1 e 2 della L.R. 5/2014 nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi in materia di vincoli e limiti alle spese di personale, e **gravante sul budget aggiuntivo di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016** – ovvero - solo per la parte eventualmente eccedente, sul restante Fondo per le riserve assunzionali (reclutamenti speciali) previsto dall'art. 35, comma 3/bis del D.Lgs 165/2001, per le quali è prevista la destinazione di una quota non superiore al 50% della complessiva dotazione finanziaria utilizzabile, per l'anno corrente, ai fini assunzionali (cd. Budget stabilizzazioni);

oltre alle seguenti ed ulteriori assunzioni:

A. - **n. 1 Unità categoria D**, pos. econ. D3, a tempo pieno ed indeterminato mediante reclutamento dall'esterno ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001;

B. - **n. 1 Unità categoria D**, pos. econ. D1, a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali) mediante reclutamento dall'esterno ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001;

C. - **n. 1 posti di Cat. D/3**, mediante procedure di **riqualificazione** e/o **progressione di carriera all'interno della medesima categoria D**, con prove selettive ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 150/2009, da espletarsi in via contestuale al reclutamenti

dall'esterno di personale dianzi indicati che soddisfano il requisito del bilanciamento interno/esterno con il reclutamento di altro lavoratore di pari Categoria;

D.- **n. 2 posti di Cat. D/1**, mediante procedure di **progressione di carriera**, con prove selettive ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 150/2009, da espletarsi in via contestuale al reclutamenti dall'esterno di personale dianzi indicati che soddisfano il requisito del bilanciamento interno/esterno con il reclutamento di altro lavoratore di pari Categoria;

i cui costi totali della programmazione, eccettuati quelli facenti parte del budget aggiuntivo finalizzato di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016, vengono di seguito riportati e distinti:

ANNO 2017 – 2019 BUDGET assunzionale cosiddetto "ordinario"

art. 35, comma 3 bis, D.Lgs n. 165/01

Valore complessivo: € 70.886,17

destinato al reclutamento ordinario dall'esterno e/o pro quota – alle riserve e/o percorsi assunzionali dall'interno

profilo dipendente ed eventuali note	assunzione *data prevista*	stipendio tabellare annuo compresa 13° mensilità	oneri riflessi a carico dell'Ente (INADEL, CPDEL, IRAP, INAIL)	TOTALE
Funzionario Direttivo - Cat. D3	01/04/18	€ 26.366,32	€ 9.096,38	€ 35.462,70
Istruttore Direttivo - Cat. D1 *(part-time a 18 ore settimanali)*	01/04/18	€ 11.465,30	€ 3.955,53	€ 15.420,83
Progressione di carriera interna alla medesima Categoria da Cat. D1 a Cat. D/3	01/04/18	€ 3.435,72	€ 1.185,32	€ 4.621,04
Progressione di carriera dalla Cat. C per n° 2 posti Cat. D1 (contestuali al reclutamento di altrettante Cat. D dall'esterno)	01/04/18	€ 3.710,54	€ 1.280,14	€ 4.990,68
	Totale	€ 44.977,88	€ 15.515,37	€ 60.495,25

RESTO ASSUNZIONALE

- utilizzabile anche per eventuali assunzioni dall'esterno: **€ 70.886,17 - € 60.495,25 = € 10.390,92**

- Che tale dato risulta, *quindi, perfettamente compatibile con gli attuali limiti e vincoli finanziari*, pur dando atto, ovviamente, che la concreta attuazione, della predetta programmazione resta, in ogni caso subordinata alla effettiva verifica del rispetto, *a partire dall'annualità 2017*, del rispetto dei parametri medi di spesa prescritti dall'art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006, del Pareggio di Bilancio, oltrechè, anche a fini di sostenibilità economico-finanziaria complessiva da certificarsi, come per legge, mediante apposita attestazione da parte del responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell'Ente;

- DI DARE ATTO, pertanto, ed espressamente che la presente programmazione dovrà, in ogni momento risultare coerente con i vincoli di spesa ed i parametri finanziari fissati dalle vigenti norme in materia di assunzioni per la P.A. e che la stessa quindi rappresenta l'elencazione del complessivo ventaglio delle

possibilità che, comunque, di anno in anno, va costantemente rimodulato per allinearlo ai limiti, sempre mutevoli, della legislazione in materia di spending review e di tagli alla spesa di personale;

- di **DARE ATTO, ulteriormente, che il dato così come sopra determinato va incrementato delle ulteriori risorse assunzionali, quantificate in complessivi € 97.727,40 per le quali, in atto, va disposto l'accantonamento ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 22, della L.R. 27/2016 in combinato disposto con l'art. 1, comma 424, della Legge 190/2014;**

- di **DARE ATTO, contestualmente, ed in via conclusiva, che il budget assunzionale aggiuntivo destinato esclusivamente alla stabilizzazione del personale precario previsto dall'art. 3 della L.R. 27/2016 in combinato disposto con l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 determinato *in misura corrispondente al dato medio della spesa già sostenuta dal Comune di Pace del Mela nel triennio anteriore al 2016 per l'utilizzo in via precaria dei lavoratori PUC e dei soggetti LSU ammonta a complessivi* € 605.562,47 *e verrà, quindi utilizzata integralmente a prescindere, quindi, dal budget ordinario ed in deroga anche al limite quantitativo e di bilanciamento previsto dall'art. 35, comma 3/bis del D.Lgs 165/2001;***

VISTI:

- il redigendo bilancio di previsione per l'anno 2017 e il redigendo pluriennale 2017-2019;
- la certificazione resa dal Resp.le dell'Area Economico finanziaria in ordine al rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015 ed al vincolo del pareggio di bilancio per l'anno 2016 nonché al rispetto degli ulteriori vincoli in materia di spesa del personale anche per l'annualità corrente;

VISTO l'art. 19 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali devono accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i. e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

RITENUTO di approvare lo schema di Piano occupazionale per l'anno 2017 ed il contestuale schema di Piano triennale delle assunzioni 2017-2019 alla luce delle considerazioni sopra svolte dando atto che essi potranno essere rivisti in funzione di mutate esigenze organizzative dell'Ente nonché delle limitazioni e/o dei vincoli derivanti da innovazioni del quadro normativo in materia di personale;

VISTI:
- il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n. 215/2013 di conversione del D.L. n.101/2013 e la Circolare DFP n° 5/2013;
- la L.R. 5/2014 (legge di stabilità regionale 2014) e la L.R. 3/2016 (Legge finanziaria regionale 2016);
- il D.L. 24 giugno 2014, n.90 ed il successivo D.L. 78/2015, nonché l'art. 1, comma 424, della Legge n° 190/2014 (Legge si stabilità nazionale 2015);
- Il D.Lgs 25/05/2017 n° 75 recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- La L.R. 30/12/2016 n° 27 recante norme in materi di superamento del precariato in Sicilia
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

SI PROPONE

Per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e di approvare la **rimodulazione della dotazione organica** come da allegati prospetti che documentano l'invarianza del complesso della spesa, secondo i principi stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs 165/2001, dando atto, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001, nel testo modificato ed integrato con D.Lgs n° 75/2017 che la stessa risulta coerente con il presente programma assunzionale e di stabilizzazione previsto dal Comune di Pace del Mela;

2) - di dare atto, che in conseguenza della rimodulazione dei posti e della contestuale soppressione di posti operata rispetto alla precedente dotazione organica, risulta ampiamente soddisfatta la condizione di invarianza del complesso della spesa, secondo quanto stabilito dal medesimo art. 6 del D.Lgs 165/2001;

3) – di confermare, per il resto, la recente rimodulazione della **struttura organizzativa** dell'Ente approvata con deliberazione **68 del 24/05/2017**, che risulta anch'essa coerente con le indicazioni di principio discendenti dalla recente Legge di riforma del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs 75/2017;

4) - di approvare, conseguentemente lo *schema della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2017-2019*, ed al Piano annuale 2017 come da prospetto che segue:

per l'anno 2017:

- confermare il ricorso al personale contrattista ed ASU in servizio in base alla normativa regionale vigente (art. 30 L.R. 5/2014 come integrata con le ulteriori previsioni di cui all'art. 27, comma 9, della L.R. 17/03/2016 n° 3 e dell'art. 3 della L.R. 27 del 31/12/2016) fino al termine di legge del 31-12-2018 per i lavoratori a contratto e fino al 31/12/2019 per i soggetti ASU, dando atto, attraverso l'approvazione della presente programmazione, dell'avvenuto e concreto avvio, in favore di costoro, delle procedure di stabilizzazione, subordinando, in ogni caso, la proroga al finanziamento da parte delle Regione Siciliana, secondo le direttive dell'Amministrazione e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia ed in particolare dal DL 101/2013, convertito in legge 125/2013 e della Circolare del Dipartimento regionale funzione pubblica n. 5/2013 che ne detta gli indirizzi attuativi;

- autorizzare nei limiti delle possibilità di bilancio e compatibilmente con i vincoli in materia di finanza pubblica, l'aumento delle ore di part-time ai lavoratori contrattisti o estensioni di utilizzo mediante integrazione oraria dei soggetti ASU, ove si manifestino esigenze di funzionalità ed efficienza dei servizi fondamentali dell'Ente;

- fare ricorso, ove necessario, a forme contrattuali flessibili incluso l'istituto di cui al 110 TUEL nel rispetto della normativa vigente e dei limiti di spesa previsti in materia con particolare riferimento alla necessità di potenziamento dell'Area Tecnica e/o dell'Area Amministrativa in conformità alle esigenze organizzative sopra manifestate;

- Stabilizzazione del personale precario attualmente utilizzato presso il Comune di Pace del Mela per le seguenti unità di personale:

C. - **Stabilizzazione per n° 4 posti di Cat. "B"** *part-time a tempo indeterminato (di cui n° 2 a 24 ore settimanali e n° 2 a 21,50 ore settimanali)* da reclutare mediante le procedure di cui alla Legge 56/87 e **gravante sul budget aggiuntivo di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016** – ovvero - solo per la parte eventualmente eccedente, sul restante Fondo per le assunzioni ordinarie previsto dall'art. 35, comma 3/bis del D.Lgs 165/2001, quale assunzione dall'esterno (Circolare DFP n° 5/2013)

D. – **Stabilizzazione per n° 10 posti di Cat. "C1"** *part-time a tempo indeterminato (di cui n° 6 a 24 ore settimanali e n° 4 a 19,20 ore settimanali)* – **vari profili professionali** da effettuarsi comunque mediante assunzione di soggetti inseriti nell'elenco regionale previsto dall'art. 4, comma 8 del D.L. 101/2013 così come disciplinato altresì dall'art. 30 commi 1 e 2 della L.R. 5/2014 nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi in materia di vincoli e limiti alle spese di personale, e **gravante sul budget aggiuntivo di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016** – ovvero - solo per la parte eventualmente eccedente, sul restante Fondo per le riserve assunzionali (reclutamenti speciali) previsto dall'art. 35, comma 3/bis del D.Lgs 165/2001, per le quali è prevista la destinazione di una quota non superiore al 50% della complessiva dotazione finanziaria utilizzabile, per l'anno corrente, ai fini assunzionali (cd. Budget stabilizzazioni);

per gli anni 2018 - 2019:

- **conferma, ove funzionali a specifiche esigenze organizzative, delle forme di utilizzo flessibile di personale già elencate nel quadro della programmazione Anno 2017;**

- **Stabilizzazione del personale precario attualmente utilizzato presso il Comune di Pace del Mela per le seguenti unità di personale** a valere sul c.d "budget aggiuntivo":

4. - **Stabilizzazione per n° 2 posti di Cat. "A"** *part-time a tempo indeterminato (23,50 ore settimanali)* da reclutare mediante le procedure di cui alla Legge 56/87 e **gravante sul budget aggiuntivo di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016** – ovvero - solo per la parte eventualmente eccedente, sul restante Fondo per le assunzioni ordinarie previsto dall'art. 35, comma 3/bis del D.Lgs 165/2001, quale assunzione dall'esterno (Circolare DFP n° 5/2013)
5. - **Stabilizzazione per n° 3 posti di Cat. "B"** *part-time a tempo indeterminato a 20 ore settimanali)* da reclutare mediante le procedure di cui alla Legge 56/87 e **gravante sul budget aggiuntivo di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016** – ovvero - solo per la parte eventualmente eccedente, sul restante Fondo per le assunzioni ordinarie previsto dall'art. 35, comma 3/bis del D.Lgs 165/2001, quale assunzione dall'esterno (Circolare DFP n° 5/2013)

6. – **Stabilizzazione per n° 14 posti di Cat. "C1"** *part-time a tempo indeterminato (di cui n° 10 a 24 ore settimanali, n° 3 a 19,20 ore settimanali e n° 1 a 20 ore settimanali)* da effettuarsi comunque mediante assunzione di soggetti inseriti nell'elenco regionale previsto dall'art. 4, comma 8 del D.L. 101/2013 così come disciplinato altresì dall'art. 30 commi 1 e 2 della L.R. 5/2014 nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi in materia di vincoli e limiti alle spese di personale, e **gravante sul budget aggiuntivo di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016** – ovvero - solo per la parte eventualmente eccedente, sul restante Fondo per le riserve assunzionali (reclutamenti speciali) previsto dall'art. 35, comma 3/bis del D.Lgs 165/2001, per le quali è prevista la destinazione di una quota non superiore al 50% della complessiva dotazione finanziaria utilizzabile, per l'anno corrente, ai fini assunzionali (cd. Budget stabilizzazioni);

oltre alle seguenti ed ulteriori assunzioni:

1. - **n. 1 Unità categoria D**, pos. econ. D3, a tempo pieno ed indeterminato mediante reclutamento dall'esterno ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001;
2. - **n. 1 Unità categoria D**, pos. econ. D1, a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali) mediante reclutamento dall'esterno ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001;
3. - **n. 1 posti di Cat. D/3**, mediante procedure di **riqualificazione** e/o **progressione di carriera all'interno della medesima categoria D**, con prove selettive ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 150/2009, da espletarsi in via contestuale al reclutamenti dall'esterno di personale dianzi indicati che soddisfano il requisito del bilanciamento interno/esterno con il reclutamento di altro lavoratore di pari Categoria;
4. - **n. 2 posti di Cat. D/1**, mediante procedure di **progressione di carriera**, con prove selettive ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 150/2009, da espletarsi in via contestuale al reclutamenti dall'esterno di personale dianzi indicati che soddisfano il requisito del bilanciamento interno/esterno con il reclutamento di altro lavoratore di pari Categoria;

i cui costi totali della programmazione, eccettuati quelli facenti parte del budget aggiuntivo finalizzato di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016, vengono di seguito riportati e distinti:

ANNO 2017 – 2019 BUDGET assunzionale cosiddetto "ordinario"

art. 35, comma 3 bis, D.Lgs n. 165/01

Valore complessivo: € 70.886,17

destinato al reclutamento ordinario dall'esterno e/o pro quota
– alle riserve e/o percorsi assunzionali dall'interno

profilo dipendente ed eventuali note	assunzione *data prevista*	stipendio tabellare annuo compresa 13° mensilità	oneri riflessi a carico dell'Ente (INADEL, CPDEL, IRAP, INAIL)	TOTALE
Funzionario Direttivo - Cat. D3	01/04/18	€ 26.366,32	€ 9.096,38	€ 35.462,70
Istruttore Direttivo - Cat. D1 *(part-time a 18 ore settimanali)*	01/04/18	€ 11.465,30	€ 3.955,53	€ 15.420,83
Progressione di carriera interna alla medesima Categoria da Cat. D1 a Cat. D/3	01/04/18	€ 3.435,72	€ 1.185,32	€ 4.621,04
Progressione di carriera dalla Cat. C per n° 2 posti Cat. D1 (contestuali al reclutamento di altrettante Cat. D dall'esterno)	01/04/18	€ 3.710,54	€ 1.280,14	€ 4.990,68
	Totale	€ 44.977,88	€ 15.515,37	€ 60.495,25

RESTO ASSUNZIONALE

- utilizzabile anche per eventuali assunzioni dall'esterno: **€ 70.886,17 - € 60.495,25 = € 10.390,92**

- **DI DARE ATTO che la presente proposta di programmazione risulta *perfettamente compatibile con gli attuali limiti e vincoli finanziari*, pur restando fermo, in ogni caso, che la concreta attuazione, della predetta programmazione resta, ovviamente, - ed in ogni momento - subordinata alla effettiva verifica, *a partire dall'annualità 2017*, del rispetto dei parametri medi di spesa prescritti dall'art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006, del Pareggio di Bilancio, oltrechè, anche a fini di sostenibilità economico-finanziaria complessiva da certificarsi, come per legge, mediante apposita attestazione da parte del responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell'Ente;**

- **DI DARE ATTO**, espressamente che la presente programmazione dovrà, in ogni momento risultare coerente con i vincoli di spesa ed i parametri finanziari fissati dalle vigenti norme in materia di assunzioni per la P.A. e che la stessa quindi rappresenta l'elencazione del complessivo ventaglio delle possibilità che, comunque, di anno in anno, va costantemente rimodulato per allinearlo ai limiti, sempre mutevoli, della legislazione in materia di spending review e di tagli alla spesa di personale;

- di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero mutamenti del quadro normativo nazionale o regionale o comunque secondo le necessità di quest'Ente;

- di dare atto, altresì, che della presente proposta di programmazione triennale 2017/2019 e del correlato schema di Piano Assunzionale anno 2017, una volta formalizzata attraverso apposita deliberazione della Giunta Municipale verrà data informazione preventiva alle rappresentanze sindacali territoriali e aziendali, in ossequio agli obblighi contrattuali ex art. 7 CCNL 01.04.1999, ai fini dell'eventuale avvio delle procedure di concertazione che verranno espletate a richiesta delle OO.SS;

- di dare atto, pertanto, che il provvedimento di approvazione della presente proposta di deliberazione costituisce schema preliminare e di manifestazione di indirizzo finalizzato all'avvio del procedimento per la definizione della programmazione assunzionale triennale e che, proprio per questo motivo, deve necessariamente essere inviata, quale informazione preventiva e, quindi, prima della sua adozione definitiva, alle OO.SS. territoriali di Comparto ed ai RSU presenti in azienda;

- di dare atto, in ogni caso, che per le materie non soggette ad informazione e/o concertazione secondo la Legge o il CCNL, come ad esempio la modifica della dotazione organica e della struttura organizzativa che risultano rimodulati come da prospetti in allegato entro i limiti dell'invarianza della spesa previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, il presente atto ha valore precettivo ed efficacia diretta ed immediata;

- di dare atto, altresì, che alla presente programmazione potranno essere apportate modifiche conseguenti anche a successivi momenti di confronto con le OO.SS. purchè compatibili sia con i vincoli di spesa imposti dalle vigenti normative in materia di finanza pubblica che, ovviamente, con le indicazioni programmatiche dell'amministrazione;

- di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 prima della loro approvazione definitiva l'organo di revisione contabile, con proprio parere, deve attestare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i. e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate in base a specifiche previsioni di legge;

- di riservarsi di modificare il presente atto in relazione a futuri mutamenti normativi, stante il quadro legislativo in evoluzione, o in ragione di diverse esigenze che dovessero eventualmente sopravvenire anche in relazione alle possibili norme sul riassorbimento dell'eventuale personale eccedentario delle ex Province Regionali che dovrebbero essere emanate a breve dalla Regione Siciliana;

- di rinviare per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali che disciplinano la materia ed al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dando atto che è demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa ogni atto e provvedimento di attuazione del presente deliberato.

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la sua propedeuticità rispetto alle procedure di approvazione del Bilancio di previsione del corrente esercizio;

- trasmettere la deliberazione approvativa della programmazione definitiva 2017-2019 del fabbisogno di personale al Ministero dell'Economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 69, legge 24 dicembre 2003, n. 350.

- di dare mandato al Resp.le dell'Area economico finanziaria di monitorare la spesa di personale;

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito all'Albo pretorio e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.L.gs 33/2013;

- di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa -Ufficio personale- l'adozione di tutti gli atti consequenziali necessari per il perfezionamento delle suddette procedure;

Pace del Mela, lì 11/08/2017

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Anna Maria BASILE

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
dr. Carmelo CARAVELLO

I Proponenti
SINDACO
Prof. Giuseppe SCIOTTO

L'Assessore al Personale
avv. Giuseppe TORRE

COMUNE DI PACE DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

SCHEDA "B" (11 agosto 2017)

DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE PER CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE

Categoria D/3
(Funzionari Direttivi)

Categoria	PROFILO PROFESSIONALE	posti n°	NOTE	posti coperti	posti vacanti
D/3	Funzionario Contabile	1	Tempo pieno ed indeterminato		*posto vacante* riservato a progressione di carriera
D/3	Funzionario Tecnico	1	Tempo pieno ed indeterminato		*vacante*
D/3	Funzionario Polizia Municipale	1	Tempo pieno ed indeterminato	COPERTO	
TOTALE		3		*1*	2

Categoria D/1
(Istruttori Direttivi)

D/1	Istr. Direttivo Amministrativo	3	Tempo pieno ed indeterminato	POSTI COPERTI n° 2	*n. 1 vacante* riservato a progressione di carriera
D/1	Assistente sociale	1	Tempo parziale ed indeterminato *(18 ore/sett.)*		*vacante*
D/1	Istr. Direttivo Contabile	1	Tempo pieno ed indeterminato da sopprimere contestualmente al reinquadramento come Funzionario del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria	Coperto	
D/1	Istr. Direttivo Tecnico	2	di cui n° 1 a tempo pieno ed indeterminato e n° 1 part-time a tempo indeterminato (18 ore/sett.)	POSTI COPERTI (a tempo pieno) n° 1	*n° 1 posto vacante* riservato a progressione di carriera
TOTALE		7		*4*	3

Categoria C

C	Istruttori amministrativi	12	di cui n° 5 a tempo pieno ed indeterminato n° 5 part-time a tempo indeterminato *(24 ore/sett.)* e n° 2 part-time a tempo indeterminato *(19,20 ore/sett.)*	POSTI COPERTI (a tempo pieno) n° 5	*posti vacanti (a tempo parziale) n° 7*
C	Istruttore contabile	8	di cui n° 6 part-time a tempo indeterminato *(24 ore/sett.)* e n° 2 part-time a tempo indeterminato *(19,20 ore/sett.)*		*vacanti*
C	Istruttore tecnico	5	di cui n° 2 a tempo pieno ed indeterminato n° 3 part-time a tempo indeterminato *(24 ore/sett.)*	POSTI COPERTI (a tempo pieno) n° 2	*posti vacanti (a tempo parziale) n° 3*
C	Agente di P.M.	4	di cui n° 2 a tempo pieno ed indeterminato n° 2 part-time a tempo indeterminato *(19,20 ore/sett.)*	POSTI COPERTI (a tempo pieno) n° 2	*posti vacanti (a tempo parziale) n° 2*
C	Istruttore socio-educativo e I° infanzia	7	di cui n° 3 a tempo pieno ed indeterminato n° 3 part-time a tempo indeterminato *(24 ore/sett.)* e n° 1 part-time a tempo indeterminato *(20 ore/sett.)*	POSTI COPERTI (a tempo pieno) n° 3	*posti vacanti (a tempo parziale) n° 4*
TOTALE		36		*12*	24

Categoria B

B/1	Esecutori amministrativi	6	di cui n° 1 part-time a tempo indeterminato *(24 ore/sett.)* n° 2 part-time a tempo indeterminato *(21,50 ore/sett.)* e n° 3 part-time a tempo indeterminato *(20 ore/sett.)*		*vacanti*
B/1	Esecutore amm.vo messo comunale	1	Tempo pieno ed indeterminato	Coperto	
B/1	Esecutore tecnico	3	Tempo pieno ed indeterminato	Coperti	
B/1	Operatore socio-assistenziale	1	Tempo parziale ed indeterminato *(24 ore/sett.)*		vacanti
TOTALE		11		*4*	7

Categoria A

A	Operatore tecnico	4	di cui n° 2 a tempo pieno ed indeterminato e n° 2 part-time a tempo indeterminato *(23,50 ore/sett.)*	POSTI COPERTI (a tempo pieno) n° 1	*posti vacanti n° 1 a tempo pieno e n° 2 (a tempo parziale)*
TOTALE		4		*1*	3

TOTALE COMPLESSIVO	posti n°	POSTI COPERTI (A TEMPO PIENO)	*posti vacanti*
	61	22	*39*

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. ____ DEL _____

COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

* * * * * * *

PARERE N. _____ DEL 11/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Municipale n. 37 del 11.08.2017, avente per oggetto: "Approvazione schema programma triennale del fabbisogno del personale anni 2017/2019 e piano assunzionale 2017 - aggiornato ai contenuti della L.R. 27/2016 e del D.Lgs 75/2017 da sottoporre a preventiva concertazione sindacale".

Per la regolarità Tecnica e Contabile, si esprime parere favorevole.

Pace del Mela, 11/08/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Caravello Carmelo)

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'ASSESSORE ANZIANO	IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Torre Giuseppe	F.to Sciotto Prof. Giuseppe	F.to Dott.ssa Donatella Costanzo Bana

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pace del Mela lì, 22-08-2017

COMUNE DI PACE DEL MELA (Me)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Donatella Costanzo Bana

SI ATTESTA

[X]Che la presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. N° 44/91 e dell'art. 134 del D.lvo n. 267/2000.

[ ] Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il _____, decimo giorno della relativa pubblicazione.

Pace del Mela, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Donatella Costanzo Bana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ per giorni 15 consecutivi.

Pace del Mela, lì _____

IL MESSO COMUNALE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to _____	F.to _____